



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 05/06/2003**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 30 maggio 2003, n. 33

Art. 12 del D.L.vo 114/98 - Art. 11 del Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 4 - Inclusione del Comune di Melendugno, in provincia di Lecce, nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte.

### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.vo 31 marzo 1998 n.80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa - Direttive alle strutture organizzative regionali";

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Il comma 3 dell'art. 12 del D.L.vo n. 114/98 stabilisce che le Regioni individuano i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti commerciali possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale di cui all' art. 11, comma 4 del citato decreto.

Con Regolamento 20 marzo 2001, n. 4, sono stati stabiliti i criteri e parametri per il riconoscimento delle località ad economia turistica e delle città d'arte.

L'art. 11, comma 2 del citato Regolamento stabilisce che "condizione per l'inserimento nell'elenco delle località ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte è la sussistenza di almeno due dei parametri tra quelli riportati nell'allegato D), ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995".

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che i Comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, richiedono all'Assessorato regionale competente l'inserimento nell'elenco, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base dei parametri contenuti nell'allegato D).

L'Allegato D) al Regolamento fissa i parametri riferiti alla domanda e all'offerta turistica, nonché i requisiti per il riconoscimento di "città d'arte", precisando che il calcolo va eseguito rapportando gli arrivi e le

presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale; (omissis) e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica".

Il Comune di Melendugno, in provincia di Lecce, ha trasmesso atti e notizie, richieste dalla normativa in vigore, per l'inclusione nell'elenco regionale delle località turistiche di tutto il territorio comunale ai fini della disciplina degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio.

L'Ufficio Statistico presso la Giunta Regionale, con nota prot. n. 01/0005462/Gab/Stat del 1° aprile u.s., ha validato i dati relativi ai flussi turistici, trasmessi dai Comuni in questione.

Dal confronto dei dati ufficiali, trasmessi dall'Ufficio statistico e quelli comunicati dal Comune in questione è stato possibile verificare il calcolo del rapporto tra gli arrivi (20.412) e le presenze annuali (230.737) con la popolazione residente (9.573) e con la superficie territoriale (91,06 Kmq.), come stabilito all'Allegato D) al Regolamento.

Dai calcoli effettuati emerge che i parametri riferiti all'offerta e alla domanda turistica del Comune in questione, sono superiori o uguali al parametro indicato nel Regolamento.

Alla stregua, quindi, della documentazione presentata, nonché del parere favorevole delle associazioni di categoria, si ritiene che il Comune di Melendugno, in provincia di Lecce, possa essere inserito nell'elenco regionale delle località turistica e delle città d'arte, ai fini della disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali.

Sezione contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente dell'Ufficio II

Nadia Pastore

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO

sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile e dal Dirigente dell'Ufficio;

richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

di inserire il Comune di Melendugno, in provincia di Lecce, nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte, quale città ad economia prevalentemente turistica, ai fini della disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

di pubblicare il presente atto sul Bollettino della Regione Puglia ai sensi della L.R.n.13/94;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Settore Commercio istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

di trasmettere un originale del presente provvedimento, completo di attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo, alla Segreteria della G.R. e l'altro depositato nella raccolta dei provvedimenti dirigenziali del Settore Commercio.

Il Dirigente di Settore  
Dott. Pietro Trabace

---